

IO REGIONALE  
CILLA PUGLIA

217/72

LEGGE REGIONALE

Istituzione del servizio sociale regionale per le attività  
motorie e sportive.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE**

"Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**Art. 1  
(Premessa)**

La Regione Puglia, in attuazione delle finalità dell'art. 13 dello Statuto, considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza, nell'ambito del sano impiego del tempo libero, per la formazione dell'uomo e del cittadino.

**Art. 2  
(Finalità della legge)**

La Regione, per contribuire a rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalità previste dalla presente legge, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione e qualificazione degli operatori socio-sanitari in campo sportivo.

La Regione promuove ed agevola altresì ogni attività ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e consolidare la pratica sportiva di massa e l'associazionismo sportivo democratico.

**Art. 3  
(Comitato regionale - Composizione)**

E' istituito il Comitato regionale dello sport, organo di consul  
tazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazio  
ne dei compiti previsti dall'art. 2 della presente legge.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Il Comitato è composto da:

- a) il membro della Giunta preposto alla materia che lo presiede;
- b) tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato ad un solo nominativo;
- c) un rappresentante per ciascuna delle cinque amministrazioni provinciali della Puglia;
- d) un rappresentante per ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi di provincia della Regione;
- e) sei rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall'ANCI pugliese, garantendo la presenza paritaria dei comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e dei comuni superiori ai 30.000 abitanti;
- f) il delegato regionale del CONI;
- g) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli Studi;
- h) i rappresentanti, uno per ciascuno, dei seguenti Enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero: ENARS-ACLI, ARCI-UISP, ACSI, CSI, AIGS, ENDAS, LIBERTAS, CUSI, CSEN, PGS, designati dai rispettivi organismi regionali;
- i) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi organismi regionali;
- l) cinque esperti, uno in problemi socio-sanitari, uno in attrezzature ed impianti sportivi, uno in problemi di assetto del territorio, uno in problemi socio-psico-pedagogici, un consulente tecnico-sportivo designato dal CONI, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previa consultazione della Commissione Consiliare competente;
- m) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dei medici sportivi;
- n) tre rappresentanti delle Forze Armate, Esercito, Marina, Aeronautica, designati dai rispettivi comandi;
- o) tre membri designati da tutte le Federazioni sportive aderenti al CONI ed esistenti sul territorio regionale;
- p) un rappresentante dell'Associazione della Stampa Sportiva.

Il Comitato elegge nel suo seno due Vice Presidenti, con voto limitato ad uno.

Funge da segretario del Comitato un funzionario della Giunta.

Il Comitato si rinnova con l'elezione del Consiglio regionale, si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la Giunta regionale.

**Art. 4**

(Indennità previste per i componenti il Comitato regionale)

Ai componenti il Comitato Regionale dello sport che non siano

membri del Consiglio regionale sono corrisposte le indennità di cui alla l.r. 24/3/75, n.27.

Art. 5

(Compiti del Comitato regionale)

I compiti del Comitato regionale sono:

- a) proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport, esprimere parere sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la promozione dei corsi di istruzione e dei centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
- b) esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero e delle Federazioni sportive, le cui attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale;
- c) predisporre, di intesa con i Comuni e le Province interessati, nonché con gli organi distrettuali della scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;
- d) partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attività interregionale.

Art. 6

(Comitati provinciali e comunali)

Analogamente all'istituzione del Comitato regionale, le Province ed i Comuni possono istituire Comitati provinciali e comunali cui saranno chiamati a partecipare Enti ed Associazioni di promozione ed attività sportiva e del tempo libero esistenti sul posto.

Art. 7

(Soggetti destinatari)

Destinatari dei benefici e delle provvidenze previsti dalla presente legge, ciascuno nell'ambito delle indicazioni per le singole iniziative, sono:

- a) Comuni, Province, loro Consorzi, comprensori e comunità montane;

- b) Enti di promozione sportiva, associazioni del tempo libero ri conosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale, Federazioni sportive, associazioni sportive regolarmente costituite che non abbiano fini di lucro e speculazione e la cui attività sia rivolta ad incrementare lo sport come servizio sociale e come fatto culturale di massa.

I benefici previsti dalla precedente lettera b) potranno essere ottenuti dai suddetti Enti ed Associazioni sulla base di effettivi programmi di attività presentati e purchè rendano regolare conto del contributo previsto.

- c) istituti di livello universitario o altri analoghi, qualificati e specializzati per condurre studi, ricerche, indagini conoscitive, sperimentazione e documentazione.

Art. 8

(Programma di interventi ed attività)

Il programma di attività previsto dalla presente legge è organizzato sulla base della concessione di contributi, secondo le modalità previste dagli articoli successivi, per:

- a) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche;
- b) la promozione di attività ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere e incrementare la pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di attrezzature tecniche, sportive e motorie;
- c) la promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti relativi alle stesse.

I servizi di tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti legislativi di delega agli Enti locali nell'ambito della attuazione della riforma sanitaria.

Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla legge regionale 25/6/73, n. 12.

Art. 9  
(Impianti sportivi)

Le provvidenze di cui all'art. 8 lettera a) della presente legge sono previste a favore di Comuni, Province, loro Consorzi e Comunità Montane con contributi in conto capitale nella misura massima dell'85% della spesa globale ammissibile.

Agli effetti del comma precedente è riconosciuta ammissibile una spesa per impianto sportivo nella misura massima di 200 milioni di lire.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o dagli altri Enti purchè la somma globale dei contributi non superi la misura dell'85% previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 10  
(Contributi per impianti sportivi ad Enti ed Associazioni)

Possono essere concessi contributi in conto capitale, per impianti destinati ad uso pubblico, ad Enti ed associazioni di cui all'art. 7 lettera b) della presente legge, nella misura massima del 30% della spesa ammissibile la quale non può superare i 200 milioni.

Per gli impianti sportivi di cui al presente articolo gli stanziamenti non possono superare il 20% della somma globale disponibile, di cui al successivo articolo 18, lettera c) - ultimo comma.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti, purchè la somma globale dei contributi non superi la misura del 30% previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 11  
(Criteri di assegnazione dei contributi per gli impianti sportivi)

I contributi previsti dai precedenti articoli 9 e 10 saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) costruzione di impianti polivalenti di base a larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva di massa e a basso costo di esercizio;
- b) costruzione di impianti comprensoriali da destinare ad uso consorziale di vari comuni;
- c) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione.

sione demografica e con rilevante sviluppo industriale.

Art. 12

(Iniziative per lo sport a carattere sociale)

In applicazione dell'art. 8, lettera b) della presente legge, la Regione concede contributi in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità Montane, nonché a favore di Enti ed Associazioni di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge.

Gli interventi previsti dalla lettera c) dell'art. 8 della presente legge vengono attuati attraverso contributi, che non superino il 40% della spesa globale riconosciuta ammissibile, a Istituti di livello universitario.

La Regione può assumere direttamente, attraverso i suoi organi, iniziative analoghe a quelle del comma precedente, su deliberazione della Giunta e previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 13

(Presentazione delle domande)

Per ottenere i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge, Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità Montane, Enti ed Associazioni devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare in relazione alla finalità della presente legge ed alla compatibilità con gli strumenti urbanistici della zona;
- b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione; per gli impianti destinati ad attività agonistica da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
- c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;
- d) proposta di normativa per la regolamentazione dell'uso e della gestione degli impianti.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Per ottenere i contributi di cui all'art. 12 gli Enti e le Organizzazioni aventi diritto devono inoltrare domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati il programma dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa sui fini sociali che l'iniziativa stessa si propone.

**Art. 14  
(Piano di riparto dei contributi)**

Entro 40 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all'art. 13, la Giunta regionale predispone un piano per la distribuzione dei contributi per la costruzione di impianti ed un piano di riparto dei contributi relativo alle attività ed iniziative per la promozione sportiva a scopo sociale.

Il piano per il riparto dei contributi per la costruzione degli impianti, munito delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo precedente, previo parere del Comitato dello sport di cui all'art. 3 della presente legge, è sottoposto, entro il 31 luglio di ogni anno all'approvazione del Consiglio regionale dopo l'esame da parte della Commissione consiliare competente.

Nella compilazione del piano, al fine della ripartizione dei fondi, la Giunta regionale terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- 1) entità della popolazione residente in ciascuna provincia;
- 2) indice di incremento demografico;
- 3) particolare carenza di impianti in comuni ad elevato tasso di urbanizzazione.

Il piano di riparto dei contributi per le iniziative e le attività per la promozione dello sport come servizio sociale, è predisposto ed approvato dalla Giunta previo esame e parere della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato di cui all'art. 3.

**Art. 15  
(Programma di attività realizzate direttamente dalla Regione)**

Le attività e iniziative promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 12 della presente legge, sono approvate

dalla Giunta previo esame e parere della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato di cui all'art. 3.

Art. 16  
(Gestione degli impianti)

Tutti gli impianti costruiti, ampliati, attrezzati con i contributi regionali previsti dalla presente legge sono aperti a tutti.

Gli enti locali e le Associazioni destinatari dei contributi regoleranno con apposite norme la utilizzazione e la gestione degli impianti previo parere del Comitato di cui allo art. 6.

La gestione deve comunque avere carattere sociale garantendo la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.

Art. 17  
(Direttive per la gestione degli impianti)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, impartisce le direttive per uniformare la gestione degli impianti sportivi sul territorio regionale.

In caso di inadempienze da parte dei destinatari, gli atti previsti dalla presente legge sono eseguiti direttamente dalla Regione.

Art. 18

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte II dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per il 1977 all'oggetto:

"Spese per il servizio sociale per le attività motorie e sportive".

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

IN AUMENTO

-Cap. 230 bis - di nuova istituzione

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

"Spese per il servizio sociale per le attività motorie e sportive" £. 3.000.000.000

IN DIMINUZIONE

-Cap. 308 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (605) £. 3.000.000.000

Per gli oneri relativi agli oneri 1978 e successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi Bilanci, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30/5/1977, "Norme sulla contabilità regionale".

Gli investimenti previsti per finanziare la presente legge, per gli anni 1977 e successivi vengono così ripartiti in rapporto ai vari tipi di intervento considerati:

- a) una somma pari all'8% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a £. 300 milioni per i contributi di cui al precedente art. 12, primo comma;
- b) una somma pari al 2% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a 60 milioni per i contributi di cui al secondo comma e per l'attività di cui al terzo comma del precedente art. 12;
- c) tutta la somma rimanente per i contributi di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge.

**Art. 19**

(Abrogazione delle leggi superate)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- L.R. 30/8/1973 n. 24
- L.R. 8/1/1975 n. 3
- L.R. 20/1/1975 n. 9
- L.R. 25/1/1975 n. 11
- L.R. 7/6/1975 n. 54.

**Art. 20**

(Norma transitoria)

Per la prima applicazione le richieste di contributo vanno presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore della presen

te legge.

I fondi disponibili sul bilancio 1977 e 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti deliberativi da assumere entro il 30 maggio 1978, previo parere della competente Commissione consiliare, e, per quanto riguarda il piano di finanziamento di costruzione degli impianti sportivi, con l'approvazione del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 30 novembre 1977 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Galatone**